



Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 22b Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per affari
con l'estero

¹ Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22, il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a:

- a. in presenza di eventi straordinari; e
- b. se lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.

² Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

³ Se la deroga è concessa mediante ordinanza, il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità della stessa; la durata di validità è al massimo di quattro anni. Può prorogarla una volta. In questo caso, l'ordinanza decade, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un disegno per l'adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

¹ FF ...

² RS 514.51

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.